

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Premio alla nascita: pagamento in unica soluzione**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con circolare 27.2.2017 n. 39, l'INPS ha illustrato **la disciplina applicativa del "premio alla nascita" di 800 euro** previsto dall'art. 1 co. 353 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) **che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR ed è corrisposto dall'INPS:** i) in **un'unica soluzione** (una tantum), indipendentemente dal reddito della richiedente ii) su **domanda della futura madre;** iii) al **compimento del settimo mese di gravidanza** o all'atto dell'adozione. Per accedervi **occorre essere residenti in Italia**, nonché **cittadine italiane o comunitarie**, oppure **straniere in regola con il permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo o con una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal DLgs. 30/2007. Per quanto riguarda gli eventi in relazione ai quali è possibile beneficiare del bonus, l'INPS precisa che **la concessione può avvenire solo laddove**, a partire dal 1.1.2017, **si verifici:** i) il **compimento del settimo mese di gravidanza;** ii) **il parto**, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza; iii) **l'adozione del minore**, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva; iv) **l'affidamento preadottivo disposto con ordinanza.**

### **Premessa**

La legge di stabilità 2017 stabilisce che, **a decorrere dall'1.1.2017, è riconosciuto un "premio alla nascita" di 800,00 euro che - non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR – ed è corrisposto dall'INPS:**

- in **un'unica soluzione** (una tantum),
- su **domanda della futura madre;**
- al **compimento del settimo mese di gravidanza** o all'atto dell'adozione.

### **Osserva**

Il **premio spetta indipendentemente dal reddito del richiedente**, in quanto **la norma non**

## **pone delle limitazioni in tal senso.**

Conseguentemente, **a partire dall'anno 2017, al compimento del settimo mese di gravidanza**, le future **mamme potranno presentare all'INPS un'apposita domanda per richiedere il nuovo premio.**

Con la recente circolare 27.2.2017 n. 39, l'INPS ha illustrato **la disciplina applicativa dell'agevolazione** di cui trattasi fornendo precisazioni **in merito ai seguenti aspetti:**

- **requisiti generali;**
- **maturazione del premio** alla nascita o all'adozione;
- **termini di presentazione della domanda** e documentazione a corredo.

### **Requisiti generali**

Il premio alla natalità è riconosciuto alle **donne gestanti o alle madri** che siano **in possesso dei requisiti** attualmente presi in considerazione **per l'assegno di natalità** di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

- **residenza in Italia;**
- cittadinanza **italiana o comunitaria;**

#### **Osserva**

Le cittadine non comunitarie in possesso dello **status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane** per effetto dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007

Invece, in termini generali, **per le cittadine non comunitarie è richiesto il possesso:**

- **del permesso di soggiorno Ue** per soggiornanti di lungo periodo disciplinato dall'art. 9 del DLgs. 286/98 oppure;
- di una delle **carte di soggiorno per familiari di cittadini Ue** previste dagli artt. 10 e 17 del DLgs. 30/2007.

### **Maturazione del premio alla nascita o all'adozione**

Per quanto riguarda gli **eventi in relazione ai quali è possibile beneficiare del bonus di 800 euro**, nella circolare n. 39/2017 si precisa che la concessione può avvenire solo ed esclusivamente laddove, a partire dal 1° gennaio 2017, si verifichi:

- il **compimento del settimo mese** di gravidanza;
- il **parto**, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;

- **l'adozione del minore**, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della L. 184/83;
- **l'affidamento preadottivo nazionale** disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L. 184/83 o **affidamento preadottivo internazionale** ai sensi dell'art. 34 della medesima legge.

#### OSSERVA

L'Istituto previdenziale chiarisce altresì che **il bonus è concesso in un'unica soluzione**, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), **a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.**

#### Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo

Operativamente, la richiedente deve presentare **l'apposita domanda on line** – le cui modalità tecniche verranno illustrate con un messaggio di prossima pubblicazione – **dopo il compimento del settimo mese di gravidanza**, con allegati i **certificati ad hoc rilasciati da un medico** appartenente al Servizio sanitario nazionale, e nei quali **andrà indicata anche la data presunta del parto.**

#### OSSERVA

Qualora il **parto sia** invece **già avvenuto**, la madre dovrà correlare alla domanda un'autocertificazione in cui andranno indicate **sia la data dell'evento sia le generalità del bambino.**

Invece, con riferimento ai **casi di adozione o affidamento preadottivo**, richiamando alcune istruzioni indicate in un precedente documento di prassi, ossia la circolare n. 47/2012, **l'INPS precisa che se la richiedente non allega alla domanda la sentenza definitiva di adozione o il provvedimento di affidamento preadottivo, è necessario che la stessa indichi nell'istanza la sezione del tribunale**, la data di deposito in cancelleria e il relativo numero, in modo tale da consentire all'INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l'Amministrazione che lo detiene.

#### OSSERVA

Alla stregua, **se la domanda è presentata da una cittadina non comunitaria**, qualora non venga allegata copia di uno dei titoli di soggiorno richiesti per il bonus, **è necessario indicare nell'istanza gli elementi identificativi che consentano all'INPS** – mediante accesso alle banche dati ministeriali – **la verifica del titolo di soggiorno**, come la **tipologia e il numero del titolo nonché la questura che lo ha rilasciato.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di***

***Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**